

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 36518 Anno 2020**  
**Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE**  
**Relatore: AMOROSO RICCARDO**  
**Data Udiienza: 27/10/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

\_\_\_\_\_ Giuseppe, nato a Crotone il 23/03/1980

avverso la sentenza del 16/01/2019 della Corte di Appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;


udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi,  
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l'avv. Fortunato Marrazzo, in sostituzione dell'avvocato Vincenzo Girasole,  
difensore di Giuseppe \_\_\_\_\_, che ha concluso riportandosi ai motivi.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone emessa in data 24/10/2017, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, ha ridotto a mesi due e giorni venti di reclusione la pena inflitta al ricorrente, condannato per il reato di evasione commesso in data 13/09/2017.



2. Con atto a firma del difensore di fiducia, l'Avv. Giuseppe ha proposto ricorso, articolando due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen. per non avere la Corte territoriale dato il giusto rilievo alla circostanza di fatto che l'imputato non è stato trovato fuori dalla propria abitazione, ma si è presentato personalmente presso la caserma dei Carabinieri, distante poche centinaia di metri dalla propria abitazione per segnalare la sua volontà di non proseguire la convivenza con la moglie a causa di un litigio.

Secondo il ricorrente l'allontanamento dall'abitazione non essendo stato dettato dalla finalità di sottrarsi al controllo dell'autorità non potrebbe integrare il reato di evasione per l'assenza di offensività della condotta.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen.

La decisione della Corte territoriale viene ritenuta erronea perché parziale e priva di coerenza rispetto alla valutazione del profilo dell'intensità del dolo e dell'offesa arrecata, perché motivata solo sulla considerazione del fatto incerto che l'imputato si fosse recato direttamente e subito presso la caserma dei Carabinieri dopo essere uscito e sull'arbitrarietà della condotta.


### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, mentre deve essere accolto il secondo motivo.

Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio. (Fattispecie nella quale l'imputato si allontanava dal domicilio per recarsi in caserma, rappresentando l'insostenibilità della convivenza con il padre e la volontà di rientrare in carcere).

Con riferimento al caso in cui l'imputato si allontani dal domicilio per recarsi in caserma e rappresentare l'insostenibilità della convivenza con i familiari la volontà di rientrare in carcere e di porre fine al regime degli arresti domiciliari, si sono registrati due opposti orientamenti.

Il primo, maggioritario, secondo il quale il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è generico, essendo necessaria e sufficiente - in assenza di autorizzazione - la volontà di allontanamento nella



consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l'agente si propone con la sua azione (Sez. 6 - , n. 52496 del 03/10/2018, Natale Felice, Rv. 274295; Sez. 6, n. 7842 del 01/06/2000, Vernucci R., Rv. 217557; Sez. 6, n. 19639 del 09/01/2004, Conti, Rv. 228315; Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288).

Il secondo l'orientamento minoritario secondo cui "in tema di evasione, deve ritenersi insussistente il dolo nella condotta di colui che, trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontani per recarsi, per la via più diretta, alla stazione dei Carabinieri (Sez. 6, n. 25583 del 05/02/2013, Giannone, Rv. 256806) e, ancora, "non integra il delitto di evasione la condotta di chi, trovandosi in stato di detenzione domiciliare, si allontani dalla propria abitazione per farsi trovare al di fuori di essa in attesa dei carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere" (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451). Ciò perché deve essere esclusa ogni offensività concreta, ex art. 49, comma secondo, cod. pen., nella condotta dell'imputato, mai sottrattosi alla possibilità di controllo da parte dell'autorità tenuta alla vigilanza.

Tra i due orientamenti questo Collegio ritiene preferibile quello maggioritario, non reputando rilevante né le motivazioni né lo scopo dell'allontanamento, perché il reato di evasione richiede il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà di allontanarsi dal domicilio, indipendentemente dai motivi per la irrilevanza delle valutazioni del soggetto che vi è sottoposto, non potendosi rimettere al suo arbitrio la scelta della misura cautelare.

2. Il secondo motivo è, invece, fondato.

La Corte di merito dopo aver riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, ha escluso la possibilità di ravvisare la causa di non punibilità per tenuità del fatto sulla base della ritenuta incertezza del fatto, nel senso che non sarebbe certo che l'imputato si sia immediatamente recato in caserma dopo essere uscito dalla propria abitazione.

Tale considerazione è viziata per illogicità manifesta.

Innanzitutto, perché non risponde ad una logica ricostruzione del fatto il comportamento alternativo che si assume possibile, ovvero che l'imputato dopo essere evaso avrebbe raggiunto la caserma per autodenunciarsi senza una ragione plausibile, neppure ipoteticamente rappresentata.

La peculiarità delle modalità con cui si è concretizzata l'evasione non legittima sul piano della logica una tale ipotetica alternativa lettura di merito.

In secondo luogo, l'incertezza ravvisata nella ricostruzione del fatto non giustifica le conseguenze sfavorevoli per l'imputato che ne sono state tratte.



L'ipotesi di una evasione per scopi diversi da quelli dichiarati dall'imputato confligge con la stessa descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione, in cui l'allontanamento viene descritto in modo corrispondente alla versione resa dall'imputato.

Solo il concreto accertamento di una diversa finalità dell'evasione da quelle contestata nel capo di imputazione avrebbe potuto dare un fondamento logico alla decisione adottata dalla Corte territoriale di escludere la tenuità del fatto.

Nel caso in esame, caduta la ragione di fatto con cui è stato giustificato il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., si deve rilevare come dalla stessa sentenza impugnata si possa evincere, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, la sussistenza di tutti i presupposti per la sua applicazione, essendo stata già assodata la minima offensività della condotta di evasione, per la breve durata in cui l'imputato si è allontanato dal luogo degli arresti domiciliari al solo ed unico fine di sottoporsi al controllo diretto delle forze di polizia, non trattandosi di comportamento abituale, né essendo state ravvisate le altre condizioni soggettive ostative previste dall'art. 131-*bis* cod. pen.

Si deve osservare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen., può essere rilevata nel giudizio di legittimità, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall'art. 620 lett. I), cod. proc. pen. che consente alla Corte di cassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj Rv. 266589; Sez. 2, n.49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271).

In conclusione, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.


**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.

Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2020

Il consigliere estensore

Riccardo Agnoloso



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

